



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2023

N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2023-2025 E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI ALLEGATI.

L'anno 2023, il giorno 09 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
URBAN Alberto	Sindaco	Presente
SIMONUTTI Michele	Vice Sindaco	Presente
MORSUT Anna	Consigliere	Presente
GREGORAT Gabriele	Consigliere	Presente
PINAT Luciano	Consigliere	Presente
CIAN Ivana	Consigliere	Presente
BIGNULIN Enrico	Consigliere	Presente
BELTRAMINI Angelo	Consigliere	Presente
GRECO Albertine Laura	Consigliere	Presente
PAPA Fabio	Consigliere	Presente
KOZMAN Alessio	Consigliere	Presente
ORSARIA GIANNI	Consigliere	Presente
RODARO Monica	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta MONETTI.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la URBAN Alberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2023-2025 E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 tutta la disciplina contabile è stata riordinata con l'introduzione generale del nuovo ordinamento, ovvero l'avvio della nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

VERIFICATO che:

- l'art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito almeno ad un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1 stabilisce che lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione vengano predisposti dall'Organo Esecutivo, e da questo presentati all'Organo Consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'Organo di revisione;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre, salvo proroghe definite con legge statale, ovvero con decreto del Ministero dell'Interno, il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. e i relativi allegati, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 170 inerente il Documento unico di programmazione, che viene definito "presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (comma 5);

VISTI, in tema di termini per l'adozione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025:

- l'articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009, 26/2014 e 31/2018 concernenti gli enti locali) che ha precisato che i comuni e le provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

- la mancanza di una legge regionale che fissi direttamente una specifica tempistica per l'anno 2023, a modifica di quella definita a livello statale;
- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale gli Enti Locali deliberano il Bilancio annuale di previsione entro il 31/12 di ciascun anno;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 13.12.2022, pubblicato in G.U. in data 19.12.2022, col quale, al comma 1, era stato differito al 31.03.2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- l'articolo 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (GU Serie Generale n. 303 del 29/12/2022 – Suppl. Ordinario n. 43), che prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2023 degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio sui criteri seguiti nella compilazione del progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio 2023 e pluriennale 2024-2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18.02.2023 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2023-2025 (SEMPLIFICATO) E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI ALLEGATI"*;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dai Titoli e Tipologie per l'entrata e dai Titoli - Missioni e Programmi per la spesa;

EVIDENZIATO che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 2 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui – Bilancio di cassa per il primo anno;

CONSTATATO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Titolari di Posizione Organizzativa e/o Responsabili di Servizio dell'Ente e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2023, 2024 e 2025;

PRECISATO che si è provveduto ad inserire in bilancio l'opportuna voce di stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato sulle tipologie di entrata individuate dal Comune di dubbia e

difficile esazione e quantificato per la quota di competenza, sulla base della media degli incassi sugli stanziamenti di voci di entrata del Titolo I e III degli ultimi 5 anni, come prescritto dalla norma – Principio contabile 3.3, es.5;

VISTO, quindi, l'elaborato riferito al F.C.D.E. triennio 2023-2025 redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario con la collaborazione degli altri T.P.O.e/o responsabili di Servizio dell'Ente, da cui si evince l'ammontare del fondo per il Comune di Campolongo Tapogliano e previsto a bilancio 2023-2025;

PRECISATO che per quanto concerne la scelta della modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata rientrante nel calcolo dell'F.C.D.E., il responsabile del servizio finanziario ha applicato la media semplice calcolata rispetto agli incassi in conto competenza e conto residui nell'anno n+1 del quinquennio 2017-2021, considerando quindi anche gli incassi 2022 in conto residui;

VISTO il prospetto esplicativo del presunto Avanzo di Amministrazione 2022 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e dal quale si evince il Risultato di Amministrazione presunto riferito all'anno 2022;

PRECISATO che **NON** si è provveduto ad applicare al Bilancio di Previsione 2023-2025 alcuna quota di Avanzo Presunto di Amministrazione 2022;

RILEVATO, inoltre, che non sono stati previsti proventi da concessioni edilizie e che pertanto non vi sono spese correnti finanziate con tali entrate;

RILEVATO che:

- il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- il Decreto 18 maggio 2018 del ministero dell'Economia e delle Finanze ha apportato una modifica all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 introducendo il punto 8.4.1 che testualmente recita:

“Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro funzionamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;

b) la coerenza della programmazione con strumenti urbanistici vigenti;

c) la politica tributaria e tariffaria;

d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale;

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione...omissis....

PRESO ATTO pertanto che il Comune di Campolongo Tapogliano, avendo una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti è tenuto a predisporre un DUP SEMPLIFICATO ex comma 6 dell'art. 170 del T.U.E.L. e punto 8.4.1 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

RILEVATO che il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP che

costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

RICORDATO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare il Documento Unico di Programmazione (DUP semplificato) 2023–2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.07.2022 è stato presentato ed approvato il DUP Semplificato per il triennio 2023-2025 rinviando alla nota di aggiornamento l'eventuale adeguamento qualora variesse il quadro normativo di riferimento statale e regionale e qualora vi siano dei mutamenti degli obiettivi operativi dell'Ente, così come chiarito dalla Commissione Arconet (faq n. 10);

RILEVATO che, successivamente alle succitate deliberazioni, sono state adottate alcune modifiche legislative e l'Amministrazione Comunale ha ritenuto, sulla base delle linee programmatiche di mandato, di integrare alcuni aspetti della programmazione dell'Ente, modificando anche la programmazione triennale ed annuale delle Opere Pubbliche, i cui dati sono contenuti all'interno del DUPs 2023-2025 stesso, facendone parte integrante e sostanziale dello stesso. Si dà atto, infatti, che a decorrere dall'approvazione del DUPs 2019-2021, in esecuzione del D.M. n. 14/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del 9° decreto correttivo di Arconet del 29.08.2018 di modifica al principio contabile applicato 4/1 inerente la programmazione di bilancio, il Programma triennale ed elenco annuale dei LL.PP., devono essere inseriti in tale DUPs, pertanto approvati contestualmente allo stesso oppure fatti propri, qualora i provvedimenti di approvazione siano adottati in un momento antecedente rispetto al Dups di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 18 febbraio 2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP Semplificato per il triennio 2023-2025, in considerazione delle modifiche normative, organizzative e contabili intercorse dall'approvazione del documento deliberato a luglio 2022;

CONSIDERATO pertanto che il documento di programmazione deve rispondere a tali mutate esigenze, nell'ottica di una piena corrispondenza dello stesso con il quadro normativo di riferimento, nonché con lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, approvato anch'esso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 18 febbraio 2023;

RICORDATO che il termine per l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione è fissato, in base all'art. 170, comma 1, secondo periodo del Tuel, al 15 novembre di ciascun anno, in considerazione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario indicato, quale termine ordinario, al 31 dicembre di ciascun anno, ora scadente il 30 aprile 2023, per effetto dell'articolo 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno Finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (GU Serie Generale n. 303 del 29/12/2022 – Suppl. Ordinario n. 43);

EVIDENZIATO che il termine del 15 novembre è un termine ordinatorio, non perentorio (come chiarito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nel corso della seduta del 18 febbraio 2016), pertanto, al fine di rendere il documento di programmazione veritiero rispetto alle disponibilità finanziarie dell'ente, si è ritenuto opportuno procedere alla stesura della nota di aggiornamento in un momento successivo rispetto a quanto definito dalla normativa e comunque idoneo all'approvazione del Bilancio 2023-2025 entro il termine del 30.04.2023;

CONSIDERATO che la nota di aggiornamento del Dup (semplificato) si configura come lo schema del Dups definitivo e viene presentata unitamente allo schema di bilancio di previsione 2023–2025;

VISTO l'allegato schema di nota aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2023–2025, predisposto dal Servizio Finanziario dell'Ente, in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, a modifica del DUPs approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2022 che in questa sede, quindi, si va a modificare, integrare e quindi a riapprovare, dando atto che la programmazione in esso contenuta trova esatta corrispondenza nell'allegato Bilancio di Previsione 2023–2025;

CONSIDERATO l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio di Previsione, solo all'atto dell'approvazione finale dei suddetti documento da parte del Consiglio Comunale, e, pertanto, in questa sede;

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.11 del Principio Contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs n.118/2011) in questa sede di andrà ad approvare anche la "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2023-2025";

PRECISATO che a decorrere dall'esercizio 2019:

- il programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, in esecuzione del D.M. n.14/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del 9° decreto correttivo di Arconet del 29.08.2018 di modifica al principio contabile applicato 4/1 inerente la programmazione di bilancio, il Programma triennale ed elenco annuale del LL.PP., dovranno essere inseriti nel D.U.P., o se approvati con specifico atto, il DUP dovrà recepirli e farli propri. Inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 5 del citato D.M. n.14/2018 dovranno essere pubblicati per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio/sito istituzionale del Comune per consentire ai soggetti terzi la presentazione di eventuali osservazioni.

Nel caso specifico del nostro Ente il Programma triennale ed elenco annuale dei LL.PP. era già stato inserito nel DUPs approvato con deliberazione di C.C. 24 del 26.07.2022, e variato con la nota di aggiornamento all'interno del DUPs, approvato con atto G.C. 25 del 18.02.2023, e che verranno fatti propri con la presente deliberazione di consiglio;

- ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs.n.50/2016 ed in esecuzione a quanto stabilito dal 9° decreto correttivo di Arconet del 29.08.2018 succitato, gli Enti Locali sono tenuti a predisporre le schede biennali per l'acquisto di beni e servizi d'importo superiore ad € 40.000,00 da allegare anch'esse al DUP, facendone parte integrante e sostanziale dello stesso. Per il Comune di Campolongo Tapogliano tali schede sono inserite all'interno del DUP e da lì consultabili;

AVUTO altresì presente che all'interno del DUPs è stata inserita una sezione dedicata al PNRR, nonché formale dichiarazione del Sindaco sugli obblighi assunti da tale piano;

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 23.05.2022, esecutiva a norma di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2021, quantificando il risultato di amministrazione complessivo in € **529.178,74**;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTE le deliberazioni con le quali sono stati determinati, per l'esercizio 2023 le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali come di seguito elencate:

- G.C. n. 14 *"Tariffe e diritti di segreteria dell'Area Tecnica e Amministrativa. Conferma per l'anno 2023"*;
- G.C. n. 15 *"Concessioni di aree cimiteriali, loculi e ossari e affidamento urna cineraria. Conferma tariffe per l'anno 2023"*;
- G.C. n. 16 *"Determinazioni valori delle aree fabbricabili ai fini ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma). Anno 2023"*;
- G.C. n. 17 *"Diritto fisso da esigere da parte del Comune per gli accordi di separazione personale, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conferma tariffe per l'anno 2023"*;
- G.C. n. 18 *"Servizi a domanda individuale. Conferma tariffe utilizzo sale comunali. Anno 2023"*;
- G.C. n. 19 *"Bilancio di Previsione 2023/2025: destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione"*;

- G.C. n. 20 “Approvazione tariffe servizio refezione scolastica”
- G.C. 21 “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta servizio mensa a scuola infanzia e scuola primaria anno 2023”;
- G.C. n. 22 “Progetto scuola integrata e centri estivi. Conferma quote a carico dell’utenza anno 2023”;
- G.C. n. 23 “Servizio trasporto scolastico e viste di istruzione a mezzo scuolabus di proprietà comunale. Quote a carico dell’utenza – anno 2023”;
- G.C. n. 24 “Bilancio di previsione 2023/2025 - servizi pubblici a domanda individuale: tassi di copertura in percentuale del costo di gestione degli stessi e altro”;

RICORDATO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2023 è stata istituita con la Legge regionale 14 novembre 2022 n. 17, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nei comuni del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- la nuova imposta comunale normata dalla regione, per quanto riguarda struttura, disciplina, presupposto e margini di manovra ricalca la normativa della vecchia imposta;
- con deliberazione C.C. n. 6 adottata nella seduta odierna di consiglio comunale sono state approvate le aliquote dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l’anno 2023, confermando sostanzialmente quelle deliberate per l’IMU per l’annualità 2022;
- per quanto attiene al dettaglio degli stanziamenti e al corollario del tributo ILIA si rinvia a quanto descritto nella Nota Integrativa al Bilancio 2023-2025 allegata;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 38 del 27.12.2019 avente ad oggetto “**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. ISTITUZIONE A PARTIRE DALL'ANNO 2020**” con cui, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, si è deciso di applicare per la prima volta l'addizionale comunale all'IRPEF con l'aliquota dello 0,60 (soglia di esenzione € 15.000,00), con una posta di entrata prevista in € 75.000,00, e ritenuto di non modificarla prevedendo il medesimo stanziamento di entrata per le annualità 2023, 2024 e 2025;

PRECISATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio in argomento si riepiloga:

- per le entrate tributarie, non si sono previsti aumenti di aliquote e di tariffe rispetto all’esercizio 2022. Si rileva, però, che a partire dall’esercizio 2023, in applicazione della Legge regionale 14 novembre 2022 n. 17, è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nei comuni del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La nuova imposta comunale normata dalla regione, per quanto riguarda struttura, disciplina, presupposto e margini di manovra ricalca la normativa della vecchia imposta.
- con specifico riferimento alla TARI, si evidenzia che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha redatto il nuovo disciplinare per l’identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente assetto che si basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie. Con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” ARERA ha delineato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 ed i criteri per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.07.2014, è stato approvato il regolamento relativo alla TARI che tra l’altro stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le esenzioni e le riduzioni. La determinazione delle tariffe verrà compiuta sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall’autorità d’ambito Ausir FVG in attesa dell’ approvazione da parte di ARERA.

- per quanto riguarda il Canone Unico Patrimoniale si ricorda che la legge di bilancio 160/2019 ha previsto l'introduzione del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplinato dall'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160. Il comune di Campolongo Tapogliano lo ha istituito con deliberazione consiliare n. 13 del 30.04.2021 prevedendone l'applicazione dal 1° gennaio 2021. Il canone sostituisce i precedenti prelievi relativi al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni ed è stato disciplinato - ai sensi del comma 817 dell'art. 1 della L. 160/2019 - in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti, senza maggiorazioni di tariffe;
- viene altresì confermata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- per quanto concerne le entrate derivanti da trasferimenti correnti, si è tenuto conto di quanto indicato nella Legge Regionale di Stabilità per l'anno 2023 (L.R. n. 22/2022);
- per quanto concerne per le entrate extra tributarie, la previsione è stata effettuata sulla base del gettito tendenziale delle stesse negli esercizi precedenti oltre ad aumentare, per taluni servizi, le relative tariffe al fine di renderle coerenti con i rincari di ogni genere (refezione scolastica) e nuova istituzione del servizio di trasporto scolastico. Entrambi gli adeguamenti avverranno con il prossimo anno scolastico 2023/24;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto della possibilità di reperimento di risorse a tal fine destinate, senza alcun accesso al credito, in quanto le modalità di calcolo della capacità di indebitamento dell'Ente, pur consentendo la contrazione di mutui, di fatto sottoscrivibili, comporta un irrigidimento della spesa corrente, pertanto l'esigenza di puntuali analisi e studi, che evidenzino i riflessi contabili di un'eventuale contrazione;
- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali e dei servizi attribuiti all'Ente, contraendo in maniera rilevante le scelte che non fossero riconducibili a spese obbligatorie o non comprimibili, individuando criteri di impiego che rispondano ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e dai criteri di determinazione del Pareggio di Bilancio;
- l'unica forma di lavoro flessibile prevista nell'annualità 2023 è quella relativa al "Progetto cantieri lavoro"
- annualità 2022 – finanziato dalla Regione F.V.G.;

VISTI gli articoli 858-872 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, con cui si è stabilito che a decorrere dall'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche sono obbligate a prevedere lo stanziamento del Fondo Garanzia Debiti Commerciali nel bilancio preventivo entro il 28 febbraio di ciascun anno in presenza delle seguenti condizioni:

- il debito residuo commerciale rilevato alla fine dell'esercizio 2022 dovrà essersi ridotto di almeno del 10% rispetto a quello dell'anno precedente, qualora il debito residuo commerciale al 31.12.2022 risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (IRP), non rispetta i termini di pagamento delle transazioni commerciali previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002;

PRECISATO che per debito residuo s'intende quello scaduto al 31.12.2022;

DATO ATTO che per quanto concerne il bilancio di previsione 2023-2025 del comune di Campolongo Tapogliano, non è stato previsto lo stanziamento del FGDC quale applicazione delle misure di garanzia, in quanto verificando i dati ufficiali contenuti nella Piattaforma Crediti Commerciale (PCC) alla data del 31.12.2022 (aggiornato al 30 gennaio 2023) coincidono con quelli del proprio software di contabilità, gli stessi evidenziano il rispetto di tutti i suddetti parametri, pertanto non risulta essere necessario alcun accantonamento.

Si allega copia dello scarico dati dalla PCC – **Allegato Sub. H)** che riporta le seguenti risultanze:

- Indicatore riduzione del debito commerciale residuo: € 0,00
- Indicatore tempo medio ponderato per i pagamenti: giorni 21

- Indicatore tempo medio di ritardo annuale dei pagamenti: giorni - 24

PRESO ATTO che la Regione FVG, con propria Legge n. 20 del 06.11.2020, ha innovato il contenuto della L.R. n. 18/2015 con riferimento alla disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica e prevedendo, tra le altre, all'art.19, comma 1, i seguenti nuovi obblighi aventi decorrenza 01.01.2021:

a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;

b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;

c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

OSSERVATO che:

- per quanto riguarda il succitato punto a), si fa esplicito rimando alla disciplina statale, secondo cui, già a decorrere dall'esercizio 2019, le previsioni di bilancio degli enti locali si considerano in equilibrio, ovvero coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 821, della L.145/2018 in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio NON negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.. Si dà atto che tale vincolo è rispettato per l'intero triennio 2023-2025. Si veda, a tal fine, gli allegati al bilancio previsionale 2023-2025 riferiti agli Equilibri di bilancio, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

- mentre per quanto riguarda i punti b) e c), la Giunta Regionale inizialmente ha adottato la delibera n. 1885 del 14.12.2020 con cui sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 1994 del 23.12.2021 ha rideterminato gli indicatori dei valori soglia per la spesa personale;

- i valori soglia previsti dalla regione F.V.G. anche per l'anno 2023 e successivi, salvo ulteriori modifiche ed aggiornamenti, sono i seguenti:

1) Sostenibilità del debito: Valore soglia regionale: 14,90% (Tabella 1 DGR 1885/2020)

2) Sostenibilità spesa personale: Valore soglia regionale (Tabella 1 DGR 1994/2021), 30,10%

- la sostenibilità del debito è desunta in sede di bilancio di previsione dall'indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Si dà atto che tale vincolo è rispettato come da **Allegato Sub. D) relativo agli indicatori**;

- tale parametro per questo ente è così rilevato: 0,61 (anno 2023), 0,65 (anno 2024) e 0,69 (anno 2025). Si dà atto che tale vincolo è rispettato per l'intero triennio 2023-2025, come da **Allegato Sub. A) relativo agli equilibri (pagg. 75-78)**;

- la sostenibilità della spesa personale evidenzia i seguenti valori: 27,43% (anno 2023), 27,88% (anno 2024) e 27,56% (anno 2025), come dettagliato nella nota di aggiornamento al DUPs. Si dà atto che tale vincolo è rispettato per l'intero triennio 2023-2025, come da **Allegato Sub. E)**;

DATO ATTO che lo schema di bilancio, seppur in presenza di risorse ridotte, tiene conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, nonché delle esigenze dei servizi, in omogeneità con quanto previsto nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025;

RILEVATO che:

- i dati di bilancio mostrano una situazione in equilibrio, garantendo un fondo di cassa finale non negativo come disposto dall'art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio rispettano i limiti stabiliti dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;

- nel bilancio di previsione pluriennale è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come richiesto dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

- NON viene applicata al bilancio di previsione alcuna quota vincolata del risultato di amministrazione 2022 presunto;

- la normativa regionale ha recepito le disposizioni statali di cui all'art.1, comma 821, della L.145/2018, a cui si aggiungono gli ulteriori due vincoli di finanzia pubblica regionali precedentemente citati, riguardanti la sostenibilità del debito e della spesa di personale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, entrambe esecutive ai sensi di legge:

- G.C. n. 33 del 23.03.2022 con la quale si è approvato il piano triennale 2022/2024 del fabbisogno di personale e verificata l'eventuale eccedenza della dotazione organica;

- G.C. n. 105 del 28.12.2022 avente ad oggetto "Adozione PIAO 2022-2024 e convalida documenti approvati";

RICHIAMATE inoltre le seguenti e proprie deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge, e parte integrante del DUP:

- n. 18 del 27.03.2021 avente ad oggetto "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 – Approvazione";

- n. 45 del 28.04.2022 avente ad oggetto "Conferma per l'anno 2022 del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato con delibera di giunta comunale n. 18 del 27.03.2021";

- n. 32 del 23.03.2022 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale delle azioni positive 2022/2024";

RICHIAMATA la deliberazione di data odierna adottata precedentemente dal Consiglio Comunale n. 7 avente ad oggetto "*VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE CHE POTREBBERO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELLE LEGGI 167/1962 - 865/71 E 457/78*";

RICORDATO che all'interno del DUPs 2022-2024 sono inserite le seguenti programmazioni, quali parti integranti del documento stesso;

- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n.112/2008;

- piano annuale e piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025;

- programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi superiori ad € 40.000,00, 2023-2024;

RIBADITO che il Comune di Campolongo Tapogliano non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO che, relativamente agli incarichi di collaborazione disciplinati dal vigente "Regolamento in materia di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni" e stipulabili per attività istituzionali stabilite dalla legge e per le attività previste in ciascun programma nella sezione operativa del DUP, il limite di spesa annua previsto dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008 (convertito con modificazioni nella Legge 133/2008) è pari a € 0,00 e che detto importo non è comprensivo delle eventuali spese per incarichi derivanti da finanziamenti esterni e straordinari;

DATO ATTO che, in base al disposto di cui al comma 4 dell'art. 6 del D.lgs 165/2001, il piano del fabbisogno del personale, sarà aggiornato in coordinamento con la programmazione economico finanziaria ed in rapporto funzionale diretto con il PEG;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2023-2025 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (punto 9.3 del principio contabile della programmazione, All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011);

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali nel rispetto della normativa vigente;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 con funzione autorizzatoria, corredato dagli allegati previsti dalla normativa;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, art. 15, con riferimento al procedimento di approvazione della nota di aggiornamento al DUPs e dello schema di Bilancio di Previsione;

RITENUTO, inoltre, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità l'eventuale anticipazione di cassa nei termini di cui all'art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ovvero per la quota massima di € 534.971,60 e corrispondente ai 5/12 del totale delle entrate correnti accertate nell'anno 2021 (€ 1.283.931,87 x 5/12). Si precisa che ai sensi del comma 555 dell'art. 1 della L. 160/2019, dal 2020 e fino al 2022 compreso, il limite massimo concedibile dal tesoriere quale anticipazione, è aumentato a 5/12 in luogo della misura ordinaria dei 3/12;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023-2025 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che gli Enti Locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della L. n. 196 del 31.12.2009 a cui si è data attuazione tramite il D.M. adottato in data 12.05.2016 – art. 4, sono tenuti ad inviare tramite portale on-line, nel rispetto di precisi schemi/modelli, i dati del bilancio di previsione nonché del conto del bilancio alla Banda Dati Amministrazione Pubbliche (BDAP). Il mancato invio comporta l'applicazione di diverse sanzioni come ad esempio quella prevista all'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016 (blocco assunzioni personale a qualsiasi titolo);

EVIDENZIATO che nella riunione del 19 settembre 2018, la Commissione Arconet, con l'obiettivo di evitare che, a causa di controlli bloccanti, venga impedita alla BDAP l'acquisizione del bilancio e dei rendiconti a cui poi seguirebbe l'applicazione delle sanzioni più sopra dettagliate, è stata prevista la possibilità di inviare alla BDAP stessa i predetti documenti allo stato "approvato dalla Giunta". Grazie a tale facoltà, gli Enti possono verificare l'esistenza di errori prima dell'approvazione da parte del Consiglio, e quindi operare le eventuali correzioni necessarie a superare le segnalazioni di errore della BDAP, prima di effettuare l'invio del bilancio o rendiconto definitivamente approvati;

CONSTATATO che il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Campolongo Tapogliano ha dato esecuzione, per il Bilancio di Previsione 2023/2025, alla suddetta facoltà;

DATO ATTO che i controlli della BDAP hanno dato esito positivo, con l'unica esigenza di modificare un dato relativo allo schema di bilancio – e nello specifico alla tabella FCDDE – che a livello informatico riportava una sommatoria errata nello stanziamento della prima colonna (Titolo Iv entrata), ma non comportava modifiche ai dati definitivi dello schema di bilancio adottato con deliberazione di G.C. 25/2023;

DATO ATTO che i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei consiglieri dal giorno 20 febbraio 2023, come da nota prot.n. 741/2023/PEC inviata ai singoli capigruppo consiliari con le modalità previste dall'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il punto 9.3 del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che delinea la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO, inoltre, il parere dell'Organo di Revisione contabile dell'Ente redatto secondo il disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 formulato in data 03.03.2023 ed assunto al Protocollo comunale n. 921 del 03.03.2023 **Allegato I)**;

OSSERVATO che il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto già dal 2020 l'abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica, anche per rispondere all'esigenza di semplificazione ed in particolare al comma 2 lettere da a) a g) del dl 124/2019;

- abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- abrogazione dei limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010);
- abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20 per cento della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010);
- abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010);
- abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 5 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010);
- abrogazione dei limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010);
- abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012);
- abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - dell'obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della Legge 67/1987);
- abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della Legge 244/2007);
- abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del D.L. 98/2011);
- abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (articolo 24 del D.L. 66/2014);

VISTI, pertanto:

- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
- la nota di aggiornamento al D.U.P. ad integrazione, modifica ed aggiornamento del DUP approvato con atto C.C. 24/2022;

DATO ATTO che il Conto del Bilancio 2021 è stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 23 del 23.05.2022 ed è consultabile al seguente link:

<https://www.comune.campolongotapogliano.ud.it/it/amministrazione-trasparente-13722/bilanci-13769>

RITENUTO, a mero titolo conoscitivo, di allegare al presente atto, così come trasmesso al Consiglio Comunale dalla Giunta Comunale, anche copia del bilancio 2023-2025 articolando le tipologie in categorie e i programmi in macroaggregati;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00;

VISTI, inoltre:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. e relativi principi contabili applicativi;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- la L.R. 11 marzo 2016, n.3;
- la L.R. 17 luglio 2018, n.18 “La disciplina della finanza locale del F.V.G.”
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’ art. 21;
- il DM n. 14 del 16.01.2018;
- L.R. 6 novembre 2020, n. 20 “Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18”;
- L.R. 7 novembre 2022 n. 15;
- L.R. 28 dicembre 2022, n.22 “Legge di stabilità 2023”;
- L.R. 28 dicembre 2022, n.23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025”;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno Finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

Uditi i seguenti interventi :

Il Sindaco da la parola al Vice Sindaco Simonutti che illustra il punto

Con n. **9** voti favorevoli, contrari **nessuno**, astenuti **n. 3 Consiglieri** (Papa, Kozman, Orsaria), su **n. 12** consiglieri presenti:

DELIBERA

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2023-2025, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici oltre che ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) La nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2023-2025 (semplificato), redatta sulla base delle disposizioni degli articoli 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio), così come modificato per gli enti aventi popolazione inferiore a 2.000 abitanti, in considerazione delle modifiche normative ed organizzative sopravvenute successivamente all’approvazione del DUPs 2023-2025, dando atto che la programmazione in essa contenuta trova esatta corrispondenza nell’allegato Bilancio di Previsione 2023-2025. Si dà atto che il presente documento di programmazione è propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e nella sua stesura si è tenuto conto delle risorse a disposizione dell’Amministrazione, nonché dell’effettiva disponibilità di impiego, **Allegato Sub. B)**, con le modifiche in premessa citate;

B) Lo schema di bilancio di previsione 2023-2025 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri, **Allegato Sub. A)** – comprensivo degli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito esposti:

- a1) bilancio di previsione, parte entrata
- a2) riepilogo generale delle entrate per titoli
- a3) bilancio di previsione, parte spesa per missione e programmi
- a4) bilancio di previsione, parte spesa utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
- a5) riepilogo generale della spesa per titoli
- a6) riepilogo generale delle spese per missione
- a7) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
- a8) quadro generale riassuntivo
- a9) prospetto degli equilibri di bilancio
- a10) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
- a11) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- a12) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (*così come rettificata a seguito dell'errore informatico rilevato nella sommatoria del Titolo IV di entrata rispetto allo schema definitivo di Bilancio 2023-2025*)

Si dà atto che l'Ente non svolge funzioni delegate e pertanto non c'è l'allegato relativo;

C) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione, **Allegato Sub. C)**, con le modifiche in premessa citate;

D) il piano degli indicatori sintetici ed analitici **Allegato Sub. D)**;

E) tabella rispetto vincoli di finanza pubblica 2023-2025 della spesa di personale **Allegato Sub. E)**;

F) la tabella relativa ai nuovi parametri obiettivi Ente Strutturalmente Deficitario **Allegato Sub. G)**;

2) di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la Relazione del Revisore del Conto redatta secondo il disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000 formulato in data 03.03.2023 ed assunto al Protocollo comunale n. 921 del 03.03.2023 **Allegato I)**;

3) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2023 e da tutte le normative di finanza pubblica;

4) di precisare che l'avvio in tutto o in parte del programma di investimenti potrà avvenire compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica sia statali che regionali;

5) di dare atto che NON si è provveduto ad applicare avanzo di amministrazione presunto 2022 al bilancio di previsione 2023-2025;

6) di autorizzare, in termini generali ed ai sensi dell'art. 71, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità l'eventuale anticipazione di cassa nei termini di cui all'art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ovvero per la quota massima di € 534.971,60 e corrispondente ai 5/12 del totale delle entrate correnti accertate nell'anno 2021 (€ 1.283.931,87 x 5/12). Si precisa che ai sensi del comma 555 dell'art. 1 della L. 160/2019, dal 2020 e fino al 2022 compreso, il limite massimo concedibile dal tesoriere quale anticipazione, è aumentato a 5/12 in luogo della misura ordinaria dei 3/12;

7) di dare atto che il Rendiconto 2021 è stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 23 del 23.05.2022 ed è consultabile al seguente link:

<https://www.comune.campolongotapogliano.ud.it/it/amministrazione-trasparente-13722/bilanci-13769>

8) di dare atto che vengono integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente i bilanci di previsione, i rendiconti della gestione, nonché le delibere di verifica degli equilibri, di assestamento generale e di variazione di bilancio a cui si rimanda:

<https://www.comune.campolongotapogliano.ud.it/it/amministrazione-trasparente-13722/bilanci-13769>

9) di dare atto che sono stati preventivamente trasmessi i dati contabili relativi al Bilancio di Previsione 2023/2025 alla BDAP (i tre “contributi”: schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori e dei risultati attesi), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016, verificando successivamente sul portale BDAP l’“esito positivo” degli stessi. Si precisa che si è reso necessario la sola ritrasmissione dello schema di Bilancio in quanto la tabella FCDDE – riportava una sommatoria errata nello stanziamento della prima colonna entrate del Titolo IV. Si precisa che tale modifica riportava esclusivamente un errore informatico “formale”, ma non sostanziale in quanto non ha comportato modifiche ai dati definitivi dello schema di bilancio adottati con deliberazione di G.C. 25/2023;

10) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere, tramite Pec, demandando all’Ufficio Segreteria il compito di darne esecuzione;

11) di allegare al presente atto anche copia del bilancio previsionale 2023-2025 articolato per la parte entrata in tipologie – categorie e la spesa per missioni - programmi e macroaggregati, dell’**Allegato F) comprendente la seguente documentazione contabile:**

- entrate per titoli, tipologie e categorie
- bilancio spese, titoli e macroaggregati (totali)
- spese per missioni programmi e macroaggregati titolo I
- spese per missioni programmi e macroaggregati titolo II e III
- spese per missioni programmi e macroaggregati titolo IV
- spese per missioni programmi e macroaggregati titolo VII

12) di dare atto che l’unica voce di lavoro flessibile riguarda l’annualità 2023 relativamente alla spesa cantieri lavoro – progetto 2022 – finanziato dalla Regione F.V.G.;

13) di dare atto che non è stato previsto a bilancio di previsione 2023-2025 lo stanziamento del FDGC quale applicazione delle misure di garanzia, in quanto dalla verifica della situazione dei dati contenuti nella Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) alla data del 31.12.2022 risultano rispettati. Sulla base dei dati risultanti in PCC, rilevati alla data del 30 gennaio 2023, gli indicatori per l’esercizio 2022 sono i seguenti: **Allegato H)**

- Indicatore riduzione del debito commerciale residuo: € 0,00
- Indicatore tempo medio ponderato per i pagamenti: giorni 21
- Indicatore tempo medio di ritardo annuale dei pagamenti: giorni – 24

Successivamente, con separata votazione , con **n. 12** voti favorevoli espressi per alzata di mano da **n. 12** Consiglieri presenti,

DELIBERA

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n. 17.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA ALESSIA BARBINI in data 02 marzo 2023.

Campolongo Tapogliano, lì 02 marzo 2023

Il Responsabile
DOTT.SSA ALESSIA BARBINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA ALESSIA BARBINI in data 02 marzo 2023.

Campolongo Tapogliano, lì 02 marzo 2023

Il Responsabile
DOTT.SSA ALESSIA BARBINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
URBAN Alberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Concetta Monetti

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 10/03/2023 al 25/03/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Campolongo Tapogliano, lì 10/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione

Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/03/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Campolongo Tapogliano, lì 09/03/2023

Il Responsabile dell'esecutività

Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente.

Campolongo Tapogliano, lì 10/03/2023

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Concetta Monetti